

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RIGENERAZIONE URBANA TRA I COMUNI DI RUSSI, SANT'AGATA SUL
SANTERNO E BAGNARA DI ROMAGNA.**

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di _____, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Russi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, nata a _____ il _____, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Russi (C.F. Ente _____) autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

E

Il Comune di Sant'Agata sul Santerno, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sant'Agata sul Santerno (C.F. Ente _____) autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

E

Il Comune di Bagnara di Romagna, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Bagnara di Romagna (C.F. Ente _____) autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

PREMESSO CHE:

- i commi 534-542 della legge di bilancio 2022 (L. 234 del 30/12/2021) assegnano ai Comuni di piccole dimensioni contributi nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, con la finalità di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
- nello specifico, gli enti che possono beneficiare dei contributi in questione sono i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila.
- entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 gli enti dovranno presentare le richieste di contributo al Ministero dell'Interno.
- la tipologia dell'opera può essere relativa alla mobilità sostenibile e, in quest'ottica, all'efficientamento e riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica.

CONSIDERATO CHE:

- le Amministrazioni hanno ritenuto prioritario l'asse di intervento sopra indicato per il carattere di azione comune fra i soggetti attuatori e per la particolare rilevanza in questo momento storico del tema della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico: in particolare la riqualificazione energetica a led degli impianti di illuminazione esistenti e l'installazione di colonnine elettriche sui territori sono

interventi fondamentali per il perseguimento della sostenibilità economica delle amministrazioni e l'ottenimento di un basso impatto ambientale, non trascurando il fine del miglioramento della sicurezza dei cittadini; inoltre nell'ambito della riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione l'abbattimento del flusso luminoso verso l'emisfero superiore e la riqualificazione dei sistemi esistenti sono interventi necessari, in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030;

- nel termine del 30 giugno 2022, il Ministero dell'Interno, con apposito decreto, provvederà alla determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto (pena la revoca del contributo):

a) per le opere di costo inferiore a 2,5 milioni di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;

b) per le opere di costo superiore a 2,5 milioni di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi.

Il contributo verrà erogato nella misura del:

a) del 20% previa verifica dell'affidamento dei lavori;

b) del 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) così come risultanti dal sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

c) del 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

-il d.m. Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2022 (pubblicato nella G.U.R.I. del 28/2/2022), attuativo delle disposizioni sopra richiamate;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. ___ del ___ del Comune di Russi, la deliberazione di C.C. n. ___ del ___ del Comune di Sant'Agata sul Santerno e la deliberazione di C.C. n. ___ del Comune di Bagnara di Romagna;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 30 del dl.gs. 267/2000, le attività necessarie tra i Comuni di Russi, Sant'Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna (tutti in Provincia di Ravenna) per la presentazione della domanda prevista nel finanziamento indicato in premessa e per la gestione delle attività necessarie alla realizzazione e rendicontazione degli interventi finanziati.

Art. 2 - AMBITO DI OPERATIVITÀ

L'ambito di operatività della convenzione è la gestione delle procedure e delle attività indicate in oggetto.

Il Comune capofila è incaricato dell'effettuazione delle procedure di approvazione del/dei progetto/i, degli affidamenti relativi agli incarichi tecnici come definiti dall'art. 31 commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione delle opere, alle attività di direzione lavori, contabilità di cantiere, monitoraggio dell'esecuzione e rendicontazione e di tutto quanto risulti necessario per l'esecuzione e rendicontazione degli interventi oggetto della presente convenzione, secondo le modalità indicate nei seguenti articoli.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Gli Enti associati individuano il Comune di Russi, quale Ente capofila.

Gli incontri tecnici e le attività occorrenti per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione si svolgeranno di norma a Russi.

L'Ente capofila provvederà a:

- presentare la domanda per conto di tutti gli enti convenzionati
- definire i tempi per la realizzazione delle attività, allo scopo di assicurarne l'efficacia e la tempestiva effettuazione
- definire, previa intesa con gli altri Comuni convenzionati, l'organigramma del personale necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione
- effettuare le procedure di approvazione del/dei progetto/i, degli affidamenti relativi agli incarichi tecnici come definiti dall'art. 31 commi 7 e 8 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione delle opere, alle attività di direzione lavori, contabilità di cantiere, monitoraggio dell'esecuzione e rendicontazione e di tutto quanto risulti necessario per l'esecuzione e rendicontazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, sulla base delle indicazioni del Comune capofila, i Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a strutturare, utilizzando le professionalità già esistenti, l'organico necessario per lo svolgimento delle attività convenzionate, che dovrà operare sotto la direzione del responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio del Comune capofila. A tal fine entro i dieci giorni successivi i Comuni associati con proprio atto, d'intesa con l'Ente capofila, metteranno a disposizione del Comune capofila le professionalità individuate, in misura e con modalità concordate e adeguate a soddisfare le esigenze in termini di quantità e rilevanza delle procedure di appalto/gara per lavori, forniture e servizi e per l'effettuazione degli adempimenti amministrativi e di monitoraggio e rendicontazione.

L'assegnazione del personale non comporterà un rimborso a carico del Comune di Russi, essendo finalizzata alla realizzazione delle attività di comune interesse previste dalla presente convenzione.

Al personale assegnato spetta, con onere in capo al Comune di appartenenza, il trattamento di missione per le giornate di servizio presso il Comune di Russi.

La mancata messa a disposizione del personale da parte dei Comuni aderenti comporta la risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni inviata dal Responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio del Comune capofila al Comune coinvolto.

In questo caso l'ente inadempiente sarà tenuto a rispondere delle conseguenze negative rispetto al finanziamento in oggetto.

Il ruolo di responsabile delle attività convenzionate (di seguito "Responsabile") spetta al responsabile dell'Area Lavori pubblici e patrimonio del Comune capofila.

Per le finalità di cui ai commi precedenti, in via transitoria, i Comuni individuano ciascuno uno o più referenti con competenze tecniche che, coordinati dal Responsabile, predisporranno come << gruppo di lavoro >> il progetto organizzativo e la disciplina di funzionamento della gestione convenzionata. Il progetto gestionale e la disciplina di funzionamento dovranno essere redatti entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, come sopra indicato.

La mancata realizzazione dell'attività richiesta dal Responsabile ad opera di uno dei Comuni coinvolti e/o del personale dal loro messo a disposizione, comporta l'assunzione a carico del Comune inadempiente delle conseguenze negative relative al finanziamento.

L'esatta individuazione delle ulteriori modalità operative di funzionamento è rinviata a singoli o specifici protocolli tra le parti e a circolari esplicative emanate dal Responsabile.

I Comuni aderenti dovranno:

- inviare al Comune uno stato di consistenza del patrimonio di illuminazione pubblica, finalizzato alla definizione della proposta progettuale da presentare per l'ottenimento del finanziamento;
- procedere all'assegnazione funzionale del personale comunale necessario per la realizzazione

degli interventi finanziati entro il termine sopra indicato

- assicurare la massima collaborazione nella gestione delle attività convenzionate e dei conseguenti strumenti di pianificazione finanziaria, nelle modalità sopra indicate;
- stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente accordo.

ART.4 – CONFERENZA DEI SINDACI E TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO

Per assicurare il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e l'ordinata e tempestiva collaborazione fra gli enti aderenti è istituita la conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune capofila.

La Conferenza dei Sindaci si avvale del supporto del Tavolo tecnico di coordinamento, composto dai segretari comunali, dai responsabili degli uffici tecnici e dai responsabili dei servizi finanziari degli enti aderenti, convocati in relazione alle problematiche da affrontare.

ART. 5 - RIPARTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Le entrate costituite dai finanziamenti ottenuti sono così suddivise:

- Comune di Russi: € 3.000.000,00 pari al 60% del contributo ottenuto;
 - Comune di Bagnara di Romagna: € 800.000,00 pari al 16% del contributo ottenuto;
 - Comune di Sant'Agata sul Santerno: € 1.200.000,00 pari al 24% del contributo ottenuto;
- per un totale di € 5.000.000,00.

Nel caso in cui venga concesso un contributo inferiore al totale sopra indicato, gli interventi da realizzare nei Comuni convenzionati saranno suddivisi in base alla percentuale sopra indicata, salvi gli arrotondamenti dovuti alle esigenze tecniche del progetto.

Le spese sostenute da ogni Comune convenzionato per la realizzazione delle attività in oggetto rimangono a carico dello stesso.

ART.6 – DECORRENZA , DURATA E RECESSO

La convenzione diviene efficace dalla data di sottoscrizione, con scadenza al termine delle attività e rendicontazioni indicate in oggetto.

Non è consentito il recesso dalla presente convenzione.

Per quanto concerne la risoluzione per inadempimento si fa rinvio a quanto indicato nel precedente articolo 3.

ART. 7 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DALLE PROCEDURE CONVENZIONATE

La gestione delle attività effettuate dai singoli Comuni convenzionati rimangono di competenza degli stessi, ad ogni effetto di legge.

ART. 8 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I Comuni aderenti possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione), essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

ART. 9 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 10 – REGIME FISCALE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 11 dell'All. A del D.P.R. 131/86. L'atto è altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto n. 16 della tabella atti esenti di cui all' allegato B del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Russi

il sindaco _____

Per il Comune di Sant'Agata sul Santerno

il sindaco _____

Per il Comune di Bagnara di Romagna

il sindaco _____